REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO

COMUNE DI

PONTE CAPRIASCA

REGOLAMENTO COMUNALE

VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO

Sommario

Art. 1 Campo di applicazione....2
Art. 2 Oggetto e scopo....2
Art. 3 Principi....2
Art. 4 Definizioni....3
Art. 5 Organo responsabile....3
Art. 6 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini....3
Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi....3
Art. 8 Protezione dei dati....3
Art. 9 Disposizioni abrogative....4
Art. 10 Approvazione ed entrata in vigore....4

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

REGOLAMENTO COMUNALE

VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO

COMUNE DI PONTE CAPRIASCA

Il Consiglio comunale di Ponte Capriasca,

richiamati gli artt. 16 della Costituzione
della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica
comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

risolve:

Art. 1 Campo di applicazione

[1] Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Ponte Capriasca eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

[2] Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente Regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo Regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2 Oggetto e scopo

[1] Il presente Regolamento disciplina l'istallazione di videocamere di sorveglianza nel territorio giurisdizionale di Ponte Capriasca, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio.

[2] La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.

Art. 3 Principi

[1] Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

[2] La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

[3] Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

[4] Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Art. 4 Definizioni

a) Videosorveglianza dissuasiva

[1] Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

[2] La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

[3] L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b) Videosorveglianza osservativa

[1] Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

[2] La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

c) Videosorveglianza invasiva

[1] Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire l'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure la logistica.

[2] La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 5 Organo responsabile

[1] Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

[2] Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

[3] Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 6 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

[1] Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 14 giorni.

[2] È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi

[1] Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

[2] Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle Autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

[3] I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 Protezione dei dati

Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alla finalità delle registrazioni.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Art. 9 Disposizioni abrogative

Il presente Regolamento abroga il Regolamento comunale che disciplina la videosorveglianza sul territorio del Comune di Ponte Capriasca del 7 giugno 2017, come pure ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 10 Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità superiore.

Approvato con Risoluzione municipale n. 684 del 11 novembre 2024
Approvato dal Consiglio comunale in data 16 dicembre 2024
Approvato dalle Sezione degli Enti locali in data 26 maggio 2025

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch